

**DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2014  
239/2014/E/EEL**

**APPROVAZIONE DI TRE VERIFICHE ISPETTIVE NELL'AMBITO DELL'ISTRUTTORIA  
CONOSCITIVA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA  
ELETTRICA, AVVIATA CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 475/2013/E/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante l'approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, VIS 7/08, recante una diffida ai gestori di rete ad adempiere alle disposizioni in materia di comunicazione delle misure di energia elettrica per la valorizzazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici (di seguito: deliberazione VIS 7/08);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 475/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 475/2013/E/eel), recante "Avvio di un'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica";

- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 592/2013/A, con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 dell'Autorità;
- la determina della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità. 56/DAGR/2013, di approvazione del Piano Operativo dell'Autorità;
- le comunicazioni inviate dal Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A. (di seguito GSE), in ottemperanza alle disposizioni della deliberazione VIS 7/08, del 10 gennaio 2011 (prot. Autorità 1019 del 17 gennaio 2011), 12 aprile 2011 (prot. Autorità 10660 del 15 aprile 2011), 18 luglio 2011 (prot. Autorità 19974 del 26 luglio 2011), 7 ottobre 2011 (prot. Autorità 27223 del 24 ottobre 2011), 20 gennaio 2012 (prot. Autorità 2218 del 25 gennaio 2012), 12 aprile 2012 (prot. Autorità 11772 del 16 aprile 2012), 12 luglio 2012 (prot. Autorità 21862 del 17 luglio 2012), e 28 gennaio 2013 (prot. Autorità 4601 del 1 febbraio 2013), (di seguito: i resoconti del GSE).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la deliberazione 475/2013/E/eel ha avviato un'istruttoria conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica;
- la medesima deliberazione prevede che, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria conoscitiva, siano effettuate, tra l'altro, verifiche ispettive;
- nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva, sono in corso alcune raccolte di dati relativi:
  - a. alla consistenza e alle caratteristiche del parco contatori installato;
  - b. alle responsabilità delle attività relative al servizio di misura;
  - c. al funzionamento della tele-lettura e del tele-controllo dei contatori;
  - d. alla puntualità e all'esattezza dei dati di misura forniti al GSE e ai venditori;
  - e. ai corrispettivi economici applicati;
- attualmente sono disponibili informazioni complementari a quelle che verranno acquisite nell'ambito dell'istruttoria di cui al punto precedente, tra cui i resoconti inviati dal GSE ai sensi della deliberazione VIS 7/08, che riportano il numero delle misure dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici ammessi agli incentivi in conto energia e da impianti in regime di scambio sul posto di competenza di ciascuna impresa distributrice.

#### **RITENUTO CHE:**

- dai resoconti del GSE emergono elementi di criticità tali da giustificare, da soli, l'opportunità di effettuare delle verifiche ispettive anche su singoli aspetti del servizio di misura assicurato dalle imprese di distribuzione, almeno di quelle che presentano un elevato numero di misure da inviare e significativi livelli di scostamento dagli obblighi regolatori.

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:**

- individuare le imprese oggetto di una prima serie di verifiche ispettive in base ai dati al momento disponibili, presenti nei resoconti del GSE e utilizzando i seguenti criteri di priorità: i) numerosità delle misure da trasmettere al GSE; ii) numerosità delle misure mancanti, come risultante dai resoconti del GSE, iii) esclusione delle imprese già destinatarie di verifiche ispettive nel corso del 2014;
- finalizzare l'attività ispettiva alla verifica delle modalità di espletamento di tutto o di parte del servizio di misura dell'energia elettrica, con particolare riguardo:
  - a) al funzionamento dei sistemi di acquisizione dei dati di misura;
  - b) alle modalità di validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
  - c) alle modalità di trasmissione dei dati di misura;
- demandare a successivo provvedimento, l'eventuale approvazione di ulteriori verifiche ispettive a seguito dell'analisi dei dati raccolti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sopra menzionata

**DELIBERA**

1. di approvare tre (3) verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica, da attuare, entro il 31 dicembre 2014, secondo le modalità previste nel documento "*Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici in materia di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica*", allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi, all'impresa interessata di un avviso recante copia del presente provvedimento, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora in cui sarà effettuata la verifica ispettiva;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di inviare le lettere di incarico di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio-31 dicembre 2014.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*